

COMUNE DI OFFIDA

REGOLAMENTO PER LE ASSEGNAZIONI DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

(Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 32 del 6 luglio 2010)

(Aggiornato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 37 del 29 dicembre 2020)

(Aggiornato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 37 del 31 luglio 2023)

(Aggiornato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 31 del 29 luglio 2026)

INDICE

TITOLO I **Principi Generali**

- Art. 1 Ambito di applicazione del regolamento
- Art. 2 Nozione di alloggi di edilizia residenziale pubblica
- Art. 3 Nozione di alloggio procurato a titolo precario
- Art. 4 Nozione di nucleo familiare
- Art. 5 Nozione di alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare
- Art. 6 Nozione di alloggio improprio ed antigienico
- Art. 7 Nozione di reddito
- Art. 7bis Nozioni di particolari categorie sociali

TITOLO II **Procedimento di assegnazione degli alloggi**

- Art. 8 Avviso pubblico
- Art. 9 Requisiti per l'accesso e permanenza
- Art. 10 Presentazione delle domande
- Art. 11 Subentro nella domanda
- Art. 12 Istruttoria delle domande
- Art. 13 Commissione per la formazione della graduatoria
- Art. 14 Punteggi di cui all'allegato A della legge regionale n. 22/2006 come modificato dalla L.R. n. 49/2018
- Art. 15 Priorità
- Art. 16 Graduatoria provvisoria
- Art. 17 Graduatoria definitiva

TITOLO III **Assegnazione degli alloggi**

- Art. 18 Verifica dei requisiti e dei punteggi prima dell'assegnazione
- Art. 19 Scelta dell'alloggio e assegnazione
- Art. 20 Rinuncia all'assegnazione
- Art. 21 Annullamento dell'assegnazione
- Art. 22 Decadenza dell'assegnazione
- Art. 23 Riserve di alloggi - Graduatorie speciali
- Art. 24 Partecipazione e concertazione

TITOLO IV **Interventi per fronteggiare situazioni di tensione abitativa**

- Art. 25 Agenzia per la locazione
- Art. 26 Sistemazione in alloggi provvisori o parcheggio

TITOLO V **Disposizioni finali**

- Art. 27 Controlli
- Art. 28 Norme di rinvio
- Art. 29 Entrata in vigore

TITOLO I Principi Generali

Art. 1

(Ambito di applicazione del regolamento)

1. Il presente regolamento comunale, redatto ai sensi della Legge Regionale n. 36 del 16.12.2005 e successive modificazioni ed integrazioni, disciplina l'assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica sovvenzionata nel Comune di Offida.

Art. 2

(Nozione di alloggi di edilizia residenziale pubblica)

1. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a) della L.R. 36/2005 e ss.mm.ii. si intende per edilizia sovvenzionata quella relativa agli alloggi di proprietà dello Stato, dei Comuni e degli E.R.A.P., recuperati, acquistati o realizzati, in tutto o in parte, con fondi statali o regionali per le finalità proprie del settore, ad eccezione di quelli destinati alla locazione ai sensi dell'art. 11 della predetta legge o realizzati ai sensi dell'art. 8 della legge 17.02.1992 n. 179 (Norme per l'edilizia residenziale pubblica).

Art. 3

(Nozione di alloggio procurato a titolo precario)

1. Ai fini del presente regolamento, per alloggio procurato a titolo precario si intende l'alloggio provvisorio o "parcheggio" di proprietà o in disponibilità del Comune, assegnato a famiglie in situazione di disagio socio-economico secondo le modalità stabilite all'articolo 24 del presente regolamento.

Art. 4

(Nozione di nucleo familiare)

1. Ai fini sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c) della L.R. 36/2005 e ss.mm.ii. per nucleo familiare si intende quello composto dal richiedente, dal coniuge non legalmente separato, dai soggetti con i quali convive e da quelli considerati a suo carico ai fini IRPEF, salva l'ipotesi in cui un componente, ad esclusione del coniuge non legalmente separato, intenda costituire un nucleo familiare autonomo. Non fanno parte del nucleo familiare le persone conviventi per motivi di lavoro. La convivenza è attestata dalla certificazione anagrafica, che dimostri la sussistenza di tale stato di fatto almeno da 2 (due) anni antecedenti la scadenza dell' Avviso Pubblico per l'assegnazione di alloggi di ERP sovvenzionata. Tale limite temporale non è richiesto in caso di incremento naturale della famiglia ovvero derivante da adozione e tutela.

Art. 5

(Nozione di alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare)

1. Ai sensi dell'art. 2, comma 2 della L.R. 36/2005 e ss.mm.ii si considera abitazione adeguata alle esigenze del nucleo familiare quella avente una superficie utile calpestabile non inferiore a:

- a) mq. 30 per un nucleo familiare composto da una persona;
- b) mq. 45 per un nucleo familiare composto da due persone;
- c) mq. 54 per un nucleo familiare composto da tre persone;
- d) mq. 63 per un nucleo familiare composto da quattro persone;
- e) mq. 80 per un nucleo familiare composto da cinque persone;
- f) mq. 90 per un nucleo familiare composto da sei o sette persone;
- g) per un nucleo familiare composto da 8 o più persone il limite dimensionale di mq. 90 è aumentato di mq. 10 per ciascun componente oltre i sette.

Art. 6

(Nozione di alloggio improprio ed antigienico)

1. Ai sensi dell'art. 2, comma 2-ter della L.R. 36/2005 e ss.mm.ii per alloggio improprio si intende l'unità immobiliare avente caratteristiche tipologiche di fatto incompatibili con l'utilizzazione ad abitazione o priva di almeno tre degli impianti igienici di cui all'art. 7, ultimo comma, del D.M. 5 Luglio 1975 (vaso, bidet, vasca da bagno o doccia, lavabo). Rientrano comunque in detta categoria le baracche, le stalle, le grotte, le caverne, i sotterranei, le soffitte, i bassi, i garages, le cantine e gli alloggi per i quali ricorrono tutte le fattispecie previste per alloggio antigienico.

2. Ai sensi dell'art. 2, comma 2-quater della L.R. 36/2005 e ss.mm.ii per alloggio antigienico si intende l'abitazione per la quale ricorre almeno una delle seguenti fattispecie:

- 1) altezza media interna utile di tutti i locali inferiore a metri 2,50 ridotti a metri 2,20 per i vani accessori;
- 2) presenza di stanza da bagno carente di almeno due degli impianti di cui all'art. 7, ultimo comma, del D.M. 5 Luglio 1975.

Art. 7

(Nozione di reddito)

1. Per reddito si intende il reddito complessivo del nucleo familiare calcolato secondo i criteri previsti dalla normativa statale vigente in materia di ISEE.

Art. 7bis

(Nozioni di particolari categorie sociali)

1. Ai fini dell'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale sovvenzionata si intende:
 - a. **anziano**: la persona che abbia superato il sessantacinquesimo anno di età alla data di scadenza dell'Avviso Pubblico;
 - b. **portatore di handicap**: il cittadino minorenni affetto da menomazioni di qualsiasi genere nonché il cittadino maggiorenne, affetto da menomazioni di qualsiasi genere che comportino una diminuzione permanente della capacità lavorativa pari o superiore al 67%, con riconoscimento o meno della situazione di gravità permanente o temporanea ex art. 3, comma 3°, legge n. 104/1992, titolare o meno di indennità di accompagnamento; la condizione di invalidità temporanea deve sussistere alla data di scadenza dell'Avviso Pubblico;
 - c. **nuclei familiari composti esclusivamente da giovani**: nuclei in cui nessuno dei componenti abbia superato il trentesimo anno di età alla data di scadenza dell'Avviso Pubblico;
 - d. **nucleo familiare monoparentale**: la condizione si verifica qualora sussista un solo genitore che provveda in maniera esclusiva alla cura e sostentamento di figlio/figli a carico ai fini IRPEF o solo minorenni a causa di decesso/irreperibilità dell'altro genitore o al riconoscimento della filiazione naturale da parte dell'unica figura parentale richiedente l'accesso all'alloggio ovvero in caso di estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici accertata in sede giudiziale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali.

TITOLO II

Procedimento di assegnazione degli alloggi

Art. 8

(Avviso pubblico)

1. Per assegnare gli alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata si provvede mediante procedura di evidenza pubblica, con cadenza biennale, al fine di assicurare la partecipazione di tutti i cittadini interessati.
2. L'avviso viene pubblicato per almeno 45 giorni consecutivi all'Albo Pretorio on line del Comune e nel sito internet del Comune. Dello stesso viene data ampia informazione attraverso le varie forme di pubblicità ritenute idonee e, comunque, tramite affissione pubblica e pubblicazione sui siti e portali web del Comune.
3. In particolare, l'Avviso Pubblico deve indicare:
 - l'ambito territoriale di applicazione;
 - i requisiti soggettivi di partecipazione;
 - le condizioni soggettive ed oggettive del nucleo familiare del richiedente che determinano il punteggio ai fini della formazione della graduatoria;
 - il termine perentorio per la presentazione delle domande;
 - le procedure di formazione della graduatoria;
 - il termine di validità della graduatoria;
 - i documenti da allegare alla domanda;
 - il riferimento alla normativa regionale in materia di ERP sovvenzionata in materia dei canoni locativi;
 - l'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi della vigente normativa in materia.

Art. 9

(Requisiti per l'accesso e permanenza)

1. Per conseguire l'assegnazione di un alloggio di E.R.P. sovvenzionata sono richiesti i requisiti di cui all'articolo 20-quater, comma 1, della Legge Regionale 36 del 16 Dicembre 2005 così come modificato dall'art. 13 della L.R. 49/2018, che di seguito si riportano nella versione vigente:

- a) essere cittadini italiani o di un Paese appartenente all'Unione Europea ovvero cittadini di paesi che non aderiscono all'Unione Europea, titolari di carta di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o possessori di permesso di soggiorno di durata biennale;
- b) avere la residenza o prestare attività lavorativa nel Comune di Offida, salva la possibilità per il Comune di estendere la partecipazione al bando anche a cittadini di altri Comuni della Regione;
- c) non essere titolari di una quota superiore al venticinque per cento del diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento su una abitazione, ovunque ubicata, adeguata alle esigenze del nucleo familiare che non sia stata dichiarata inagibile dalle autorità competenti ovvero, per abitazione situata nel territorio nazionale, che non risulti unità collabente ai fini del pagamento delle imposte comunali sugli immobili. Nell'ipotesi in cui più persone appartenenti allo stesso nucleo familiare siano titolari di una quota di tali diritti su una medesima abitazione, si procede alla somma delle suddette quote possedute da ciascun componente. Ai fini del possesso di tale requisito non si considera il diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento relativo alla abitazione coniugale che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, risulti assegnata al coniuge separato o all'ex coniuge e non sia nella disponibilità del soggetto richiedente. Tale disposizione si applica purché alla data della presentazione della domanda sia trascorso almeno un anno dall'adozione del provvedimento giudiziario di assegnazione della casa coniugale. Non si considera, altresì, il diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento su una abitazione che sia venuto meno per effetto di sentenza dichiarativa di fallimento. I criteri per l'individuazione delle modalità di attestazione di tale requisito sono definiti dalla Giunta regionale con l'atto previsto dal comma 2 dell'articolo 20 quinquies della L.R. n. 36/2005;
- d) avere un reddito del nucleo familiare calcolato secondo i criteri stabiliti dalla normativa statale vigente in materia di ISEE non superiore al limite fissato dalla Giunta Regionale. Tale limite è aggiornato entro il 31 marzo di ciascuno anno, sulla base della variazione assoluta dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati verificatasi nell'anno precedente. Ai fini della verifica di tale requisito, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, con esclusione di coloro in possesso dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. 251/2007, devono, altresì, presentare, ai sensi del combinato disposto del comma 4 dell'articolo 3 del d.p.r. 445/2000 e dell'articolo 2 del D.P.R. 394/1999, la documentazione reddituale e patrimoniale del Paese in cui hanno la residenza fiscale. La disposizione di cui al precedente periodo non si applica nei confronti dei cittadini di Paesi terzi qualora convenzioni internazionali dispongano diversamente o nel caso in cui le rappresentanze diplomatiche o consolari dichiarino l'impossibilità di acquisire la documentazione nel Paese di origine o di provenienza;
- e) non aver avuto precedenti assegnazioni in proprietà o con patto di futura vendita di alloggio realizzato con contributi pubblici o precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti Pubblici, salvo che l'alloggio non sia più utilizzabile o sia perito senza aver dato luogo a indennizzo o a risarcimento del danno;
- e-bis) non aver riportato negli ultimi dieci anni dalla data di pubblicazione del bando, a seguito di sentenza passata in giudicato, ovvero di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, condanna per delitti non colposi per i quali la legge prevede la pena detentiva non inferiore nel massimo edittale a due anni.
- e-ter) tale requisito non si applica nell'ipotesi di intervenuta riabilitazione di cui agli articoli 178 e 179 del Codice penale. Possono altresì beneficiare degli alloggi di edilizia sovvenzionata i soggetti che abbiano provveduto all'integrale risarcimento dei danni ed estinzione di ogni debito, entrambi derivanti dai reati di cui alla medesima lettera;
- e-quater) i soggetti iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), istituita con la legge 470/1988, possono presentare domanda di assegnazione di un alloggio di ERP sovvenzionata presso il Comune nel quale sono iscritti. In tale ipotesi non si applicano i requisiti di cui alle lettere a bis) e b) del comma 1. Ai fini della verifica del requisito di cui alla lettera d) del comma 1, il richiedente presenta l'ISEE simulato utilizzando la procedura informatica disponibile sul sito dell'INPS. Tale ISEE simulato ha il valore di autodichiarazione resa ai sensi del d.p.r. 445/2000;

2. Ai sensi del comma 1-bis dell'art. 5 del D.L. n. 47/2014, aggiunto dalla legge di conversione n. 80/2014, i soggetti che occupano abusivamente alloggi di edilizia residenziale pubblica non possono concorrere per l'assegnazione di un alloggio e.r.p. per i cinque anni successivi alla data di accertamento dell'occupazione abusiva.
3. I requisiti devono essere posseduti dal richiedente e, limitatamente a quelli di cui alle lettere c) ed e), anche da tutti i componenti del nucleo familiare alla data di scadenza del bando e debbono permanere al momento dell'assegnazione e successivamente nel corso della locazione.
4. Tutti i requisiti sopra elencati dovranno essere dichiarati in sede di presentazione dell'istanza tramite apposita autodichiarazione e/o certificazione da presentare secondo quanto stabilito dalla vigente normativa in materia.
5. La qualità di assegnatario è conservata anche da chi, nel corso del rapporto locativo, superi il limite massimo di cui alla lettera d) del comma 1 fino ad un valore pari a 2,5 volte tale limite, e nella fattispecie di cui al comma 4 dell'articolo 20 septies della L.R. 36/2005 e s.m.i.
6. Il Comune concorderà con l'ERAP appositi controlli tesi a verificare la permanenza dei suddetti requisiti nel corso del rapporto di locazione, anche avvalendosi della collaborazione delle Forze dell'Ordine e degli altri Enti a ciò preposti.

Art. 10

(Presentazione delle domande)

1. La domanda di assegnazione deve essere presentata entro i termini perentori indicati nell'Avviso Pubblico, utilizzando gli appositi modelli predisposti e distribuiti dal Comune.
2. Tali modelli assumono forma e contenuto di dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà per favorire il ricorso all'autocertificazione dei cittadini ove ciò sia consentito dalle vigenti normative.
3. La domanda, in regola con le norme sul bollo, deve essere presentata:
 - a) a mano all'Ufficio Protocollo del Comune negli orari di apertura al pubblico;
 - b) spedita con raccomandata A.R. a mezzo del servizio postale, in tale caso fa fede il timbro postale di spedizione per la verifica del termine di presentazione;
 - c) inviata con propria posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo PEC del Comune. Saranno escluse le domande trasmesse da indirizzi PEC non appartenenti ai soggetti richiedenti.

Art. 11

(Subentro nella domanda)

1. In caso di decesso dell'aspirante assegnatario subentrano di diritto nella domanda i componenti del nucleo familiare, così come definito dall'art. 2 della L.R. n. 36/2005 e dall'art. 4 del presente regolamento, nel seguente ordine: coniuge o convivente more uxorio, figli, ascendenti, discendenti, collaterali, affini.
2. Il Servizio preposto, avuta notizia del decesso, invita tali soggetti a confermare la domanda presentata.
3. In caso di separazione, il coniuge diverso dal firmatario può subentrare nella domanda nei seguenti casi:
 - a) previo accordo tra i coniugi medesimi, omologato nelle forme di legge;
 - b) se stabilito dal giudice in sede di separazione o di altro provvedimento.

Art. 12

(Istruttoria delle domande)

- a) L'istruttoria è volta alla formazione della graduatoria provvisoria di assegnazione, con la quale si verificano le condizioni di ammissibilità delle domande e si assegnano i punteggi sulla base del bando di concorso.
- b) Il competente Servizio procede all'istruttoria delle domande pervenute verificando la completezza, la regolarità della compilazione delle stesse e l'esistenza della documentazione richiesta.
- c) A tal fine richiede agli interessati le informazioni o la documentazione mancante nella domanda fissando un termine perentorio, per la loro presentazione, di 10 giorni dalla data di ricevimento della lettera raccomandata A.R.
4. La mancata presentazione della documentazione richiesta comporterà:
 - a) per i requisiti previsti per l'accesso, l'esclusione della domanda;
 - b) per gli altri casi, la mancata attribuzione del punteggio.

Art. 13

(Commissione per la formazione della graduatoria)

1. Per la formazione della graduatoria, il Comune si avvale di apposita Commissione nominata con determinazione dirigenziale e così composta (5 componenti):

- a) Responsabile dell'Area Gestione del Territorio, con funzioni di Presidente, o suo delegato;
 - b) Responsabile dell'Area Affari Generali e Servizi alla Persona o suo delegato;
 - c) Direttore dell'ERAP Marche territorialmente competente o suo delegato;
 - d) Segretario Generale del Comune di Offida o suo delegato;
 - e) Un rappresentante delle associazioni sindacali dell'utenza, più rappresentative a livello locale, designati d'intesa tra le medesime.
2. Le funzioni di segretario verbalizzante saranno svolte da un dipendente dell'Area Gestione del Territorio, competente in materia di assegnazione di alloggi E.R.P. o assegnate all'interno della commissione.
 3. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza di almeno tre componenti e la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. A parità di voti prevale il voto del Presidente.
 4. La Commissione elegge nel suo seno il vice presidente.
 5. La Commissione dura in carica quattro anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati. In caso di cessazione dalla carica di un membro prima del decorso dei quattro anni, lo stesso verrà sostituito con scadenza uguale a quella degli altri componenti.

Art. 14

(Punteggi di cui all'allegato A della legge regionale n. 22/2006 come modificato dalla L.R. n. 49/2018)

1. La Commissione procede alla formazione della graduatoria provvisoria delle domande entro 120 giorni dalla trasmissione da parte del competente ufficio comunale delle domande istruite, attribuendo i punteggi specificati nel presente articolo, fermo restando che tale termine è interrotto in caso di integrazione di istruttoria o documentazione di chiarimento e ricomincia a decorrere dalla data di trasmissione dell'ufficio istruttore delle domande integrate.

A) CONDIZIONI SOGGETTIVE:

- 1) reddito ISEE del nucleo familiare, calcolato secondo i criteri stabiliti *(da 2 a 5 punti)* dalla normativa statale vigente in materia di ISEE:

a) Fino all'importo di 1 assegno sociale	punti 4
b) Fino all'importo di 1 e ½ assegno sociale	punti 3
c) fino all'importo di 2 assegni sociali	punti 2

Il suddetto punteggio è aumentato del 50% per i nuclei familiari richiedenti in possesso dei requisiti per beneficiare del contributo per il pagamento dei canoni locativi previsto dall'art. 11, comma 4, della Legge n. 431/1998;

In caso di dichiarazione ISEE con reddito pari a zero, per l'attribuzione del relativo punteggio, il richiedente dovrà produrre apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante le fonti di sostentamento del nucleo familiare.

- 2) numero dei componenti del nucleo familiare risultante dalla certificazione anagrafica acquisita d'ufficio dal Comune *(da 1 a 3 punti come stabilito nell'allegato A della L.R. 22/2006)*:

1 o 2 persone	punti 1
3 o 4 persone	punti 2
5 o più persone	punti 3
- 3) presenza nel nucleo familiare di persone anziane (con età superiore a 65 anni) risultante dalla certificazione anagrafica acquisita d'ufficio dal Comune *(da 1 a 3 punti, come stabilito nell'allegato A della L.R. 22/2006, non cumulabile con la successiva voce 8)*:

a) anziano con età superiore a 65 anni e fino a 70 anni di età	punti 1
b) anziano con età superiore a 71 anni e fino a 80 anni di età	punti 2
c) anziano con età superiore a 81 anni di età	punti 3

In presenza di più anziani nel nucleo familiare, è attribuito il punteggio corrispondente all'anziano con età superiore.

- 4) presenza nel nucleo familiare di uno o più portatori di handicap, certificata dalle competenti autorità ai sensi della legge 5 febbraio 1992 n. 104 *(verbale di visita medica collegiale attestante la percentuale di invalidità)* *(da 2 a 6 punti come stabilito nell'allegato A della L.R. 22/2006)*.

Il punteggio viene graduato, in relazione al numero dei disabili e al grado di invalidità, come segue:

- 4.1 - affetto da menomazione di qualsiasi genere che comporti una diminuzione permanente della capacità lavorativa superiore a 2/3 e inferiore al 100% o da menomazione di qualsiasi genere in caso di minorenne; punti 2
- 4.2 - affetto da menomazione di qualsiasi genere che comporti una diminuzione permanente della capacità lavorativa pari al 100%; punti 3
- 4.3 - affetto da menomazione di qualsiasi genere che comporti una diminuzione permanente della capacità lavorativa pari al 100% con riconoscimento di indennità di accompagnamento; punti 4
- 4.4 - aumento di punti 1 per ogni ulteriore componente presente nel nucleo familiare affetto da menomazione di qualsiasi genere che comporti una diminuzione permanente della capacità lavorativa superiore a 2/3 (sempre entro il massimo totale di punti 6 sommando i punteggi di cui ai punti 4.1 - 4.2 - 4.3 - 4.4);
- 5) presenza nel nucleo familiare di minori di età non superiore ai 14 anni risultante dalla certificazione anagrafica acquisita d'ufficio dal Comune (*da 0,5 a 3 punti*, in proporzione al numero dei minori *come stabilito nell'allegato A della L.R. 22/2006*):
- presenza di 1 minore con età inferiore o uguale a 14 anni punti 0,5
- presenza di 2 minori con età inferiore o uguale a 14 anni punti 1,5
- presenza di 3 e più minori con età inferiore o uguale a 14 anni punti 3
- 6) nuclei familiari monoparentali con minori a carico o con figli a carico ai fini Irpef, risultante dalla certificazione anagrafica acquisita d'ufficio dal Comune e dalla dichiarazione ISEE (*da 2 a 4 punti come stabilito nell'allegato A della L.R. 22/2006*):
- presenza di 1 minore/figlio a carico punti 2
- presenza di 2 minori/figli a carico punti 3
- presenza di 3 o più minori/figli a carico punti 4
- 7) nuclei familiari composti esclusivamente da uno o più giovani di età non superiore a 35 anni (*da 2 a 4 punti come stabilito nell'allegato A della L.R. 22/2006*):
- 1 giovane punti 2
- 2 o più giovani punti 4
- 8) nuclei familiari composti esclusivamente da persone anziane di età superiore a 65 (sessantacinque) anni anche soli (*da 2 a 4 punti come stabilito nell'allegato A della L.R. 22/2006*, non cumulabile con il punteggio di cui al punto 3):
- composti da un anziano punti 3
- composti da 2 o più anziani di cui almeno uno con età superiore a 75 anni punti 4
- 9) presenza continuativa nelle graduatorie definitive del Comune di Offida (*viene riconosciuto in relazione alla partecipazione continuativa ai bandi di concorso per l'assegnazione di alloggi di ERP a partire dal bando immediatamente precedente a quello per il quale si concorre*):
- punti 0,5 per anno, per un massimo di 10 anni - (*punti da 0,5 a 5*). Max punti 5
- Le frazioni di anno uguali o superiori a 180 giorni sono considerate per intero, quelle inferiori non vengono considerate.
- Qualora il concorrente che compare nelle precedenti graduatorie sia deceduto, il punteggio può essere attribuito, nell'ordine, al coniuge o convivente more uxorio e ai figli in relazione alla data di acquisizione del relativo stato anagrafico.
- 10) residenza continuativa nel Comune di Offida (*viene attribuito conteggiando la residenza continuativa nel Comune a decorrere dalla data di scadenza del nuovo bando per il quale si concorre*):
- punti 0,50 per ogni anno superiore al decimo sino al ventesimo - (*punti da 0,50 a 2,5*). Max 2,5 punti

Le frazioni di anno uguali o superiori a 180 giorni sono considerate per intero, quelle inferiori non vengono considerate.

Qualora il concorrente che compare nelle precedenti graduatorie sia deceduto, il punteggio può essere attribuito, nell'ordine, al coniuge o convivente more uxorio e ai figli in relazione alla data di acquisizione del relativo stato anagrafico.

Non sono cumulabili fra loro i punteggi di cui ai commi A3) e A8) delle condizioni soggettive.

B) CONDIZIONI OGGETTIVE:

1) residenza da almeno un anno alla data di pubblicazione del bando in un alloggio dichiarato improprio dall'autorità competente (*da 2 a 4 punti come stabilito nell'allegato A della L.R. 22/2006*):

- da almeno 1 anno punti 2
- da almeno 2 anni punti 3
- da oltre 3 anni punti 4

2) residenza da almeno un anno alla data di pubblicazione del bando in un alloggio dichiarato antigienico dall'autorità competente (*da 1 a 2 punti come stabilito nell'allegato A della L.R. 22/2006*):

- da almeno 1 anno punti 1
- da oltre 2 anni punti 2

3) residenza da almeno un anno alla data di pubblicazione del bando in un alloggio dichiarato inadeguato dall'autorità competente (*da 1 a 2 punti come stabilito nell'allegato A della L.R. 22/2006*):

- da almeno 1 anno punti 1
- da oltre 2 anni punti 2

Le condizioni di cui ai commi B1) e B2) debbono essere comprovate dal certificato sanitario dell'AST di zona territoriale.

Le condizioni di cui al comma B3) debbono essere comprovate dal certificato catastale dell'unità immobiliare.

3.bis) residenza a titolo locativo in alloggio **non accessibile**, ai sensi della normativa vigente in materia di barriere architettoniche, da parte di un portatore di handicap che necessita per cause non transitive dell'ausilio della sedia a ruote. Tale condizione fisica permanente deve essere comprovata mediante attestazione di strutture sanitarie pubbliche.

punti 2

4) residenza in **locali procurati** (così come definiti all'art. 3 del presente regolamento) **a titolo precario e provvisorio**, da organi preposti all'assistenza pubblica (*da 1 a 3 punti*):

- da almeno 6 mesi punti 1
- da almeno 1 anno punti 2
- da almeno 2 anni punti 3

5) residenza in un **alloggio da rilasciarsi** per uno dei seguenti motivi:

5.1) a seguito di provvedimento esecutivo di rilascio, non intimato per inadempienza contrattuale, fatti salvi i casi di morosità incolpevole, oppure a seguito di verbale esecutivo di conciliazione giudiziaria:

- entro 12 mesi dalla data di scadenza del bando di concorso punti 4
- entro 24 mesi dalla data di scadenza del bando di concorso punti 3

Il punteggio non è attribuito in caso di sfratto intimato da parenti in linea retta dei componenti del nucleo familiare.

5.2) a seguito di sentenza esecutiva del tribunale che sancisca la separazione tra coniugi e il concorrente sia la parte soccombente ai sensi del comma 2 dell'art. 20septies della L.R. n. 36/2005 e tenuto a rilasciare l'alloggio in data già fissata: punti 4

5.3) a seguito di ordinanza sindacale di sgombero per inagibilità dell'immobile condotto in locazione: punti 4

5.4) a seguito di ordinanza sindacale di sgombero per inagibilità, derivante da evento calamitoso, dell'immobile occupato dal proprietario. In tal caso il richiedente non deve avere altre proprietà oltre quella danneggiata: punti 2

Non sono cumulabili fra loro i punteggi di cui ai commi B1), B2), B3) e B4) delle condizioni oggettive.

Le condizioni soggettive ed oggettive che danno titolo a punteggio devono sussistere alla data di scadenza del bando pubblico.

Le condizioni di punteggio che siano sopravvenute dopo la presentazione della domanda possono essere fatte valere dall'aspirante assegnatario, entro il termine previsto per la presentazione delle osservazioni alla graduatoria provvisoria, nei seguenti casi:

- per ampliamento del nucleo familiare derivante da nascita o adozione;
- nelle fattispecie di rilascio forzoso dell'alloggio di cui al comma B5) delle condizioni oggettive.

Art. 15

(Priorità)

1. In caso di parità di punteggio viene data precedenza nella collocazione in graduatoria e nell'ordine alle domande che abbiano conseguito punteggi per le seguenti condizioni:

- a) alloggio da rilasciarsi per motivi di cui all'art. 14 - comma B5) delle condizioni oggettive - del presente atto;
 - alloggio improprio;
 - alloggio procurato a titolo precario;
 - alloggio antigienico;
 - alloggio inadeguato al nucleo familiare;
- b) presenza di portatori di handicap nel nucleo familiare;
- c) presenza di minori nel nucleo familiare.

2. La priorità di cui al comma a) viene riconosciuta secondo l'ordine decrescente del relativo punteggio. Se continua a permanere la parità di condizioni viene data precedenza alle famiglie con reddito ISEE più basso. In caso di ulteriore parità si procede a sorteggio.

Art. 16

(Graduatoria provvisoria)

1. Il Comune procede all'istruttoria delle domande pervenute verificandone la completezza e regolarità della compilazione e l'esistenza della documentazione prevista.
2. L'ufficio competente richiede agli interessati in forma scritta, l'integrazione delle informazioni e/o documentazione prodotte, fissando il termine perentorio di 15 giorni per la loro presentazione dalla data di ricevimento della comunicazione. La mancata presentazione di quanto richiesto, comporta, a seconda dei casi, l'esclusione della domanda dalla graduatoria, per il mancato accertamento dei requisiti previsti, o la mancata attribuzione del punteggio richiesto.
3. La graduatoria provvisoria con l'indicazione del punteggio conseguito è approvata con determinazione dirigenziale e pubblicata per 15 giorni consecutivi mediante affissione all'Albo Pretorio comunale.
4. La stessa graduatoria viene pubblicizzata con le modalità indicate all'art. 8 del presente regolamento.
5. Di essa si dà altresì notizia ai concorrenti tramite comunicazione scritta contenente l'indicazione del punteggio conseguito, ovvero dell'esclusione, dei modi e dei termini per le presentazioni di osservazioni, controdeduzioni e di quant'altro ritenuto utile ai fini della collocazione nella graduatoria definitiva.
6. Le opposizioni alla graduatoria provvisoria dovranno pervenire entro il termine perentorio di 15 giorni dalla data di scadenza della sua pubblicazione.

Art. 17

(Graduatoria definitiva)

1. La Commissione, esaminate le osservazioni e le controdeduzioni, acquisita l'eventuale nuova documentazione attestante il ricorrere delle condizioni di punteggio, procede alla formazione della graduatoria definitiva per l'assegnazione degli alloggi di E.R.P. sovvenzionata.
2. La graduatoria definitiva, viene approvata con determinazione dirigenziale e pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio on line del Comune.
3. La stessa graduatoria viene pubblicizzata con le modalità indicate all'art. 8 del presente regolamento.
4. Tale graduatoria ha validità per due anni dalla data di pubblicazione della determina dirigenziale di approvazione. Scaduto tale termine, la graduatoria decade automaticamente.

TITOLO III Assegnazione degli alloggi

Art. 18

(Verifica dei requisiti e dei punteggi prima dell'assegnazione)

1. Prima dell'assegnazione il Servizio preposto accerta la permanenza in capo all'aspirante assegnatario e al suo nucleo familiare dei requisiti prescritti per l'assegnazione.
2. L'eventuale mutamento delle condizioni soggettive ed oggettive dei concorrenti, intervenuto dopo l'approvazione della graduatoria definitiva, non influisce sulla collocazione in graduatoria, sempre che permangano i requisiti di cui all'art. 9 del presente regolamento ad eccezione della nuova situazione abitativa che determina la perdita del punteggio di cui ai commi B1-B2-B3 dell'art. 14 del regolamento.
3. La perdita dei requisiti o il mutamento della condizione abitativa viene contestata dal Comune con lettera raccomandata all'interessato. Quest'ultimo entro dieci giorni dal ricevimento della medesima può proporre le proprie controdeduzioni.
4. La documentazione viene quindi trasmessa alla Commissione che decide in via definitiva nei successivi 15 giorni, respingendo le contestazioni dell'ufficio preposto all'istruttoria o escludendo il concorrente dalla graduatoria o mutandone la posizione. In quest'ultimo caso la Commissione procede alla ricollocazione in graduatoria secondo i criteri di priorità stabiliti per la formazione della graduatoria medesima.

Art. 19

(Scelta dell'alloggio e assegnazione)

1. Gli aspiranti assegnatari, in base alla disponibilità degli alloggi, sono convocati dal Comune per la scelta dell'appartamento che viene compiuta per iscritto dall'assegnatario o da persona da questa delegata entro il termine massimo di giorni 5 dalla convocazione. In caso di mancato esercizio della facoltà di scelta, l'alloggio viene individuato d'ufficio tra quelli disponibili.
2. L'assegnazione viene effettuata secondo l'ordine di precedenza stabilito nella graduatoria definitiva, tenendo conto della dimensione degli alloggi, della composizione e della consistenza del nucleo familiare dell'assegnatario ed anche in considerazione dell'incidenza delle spese condominiali.
3. L'alloggio assegnato deve essere occupato entro 30 giorni dalla stipula del contratto di locazione. A tal fine l'ufficio comunale competente invia all'E.R.A.P. Marche territorialmente competente, il provvedimento di assegnazione entro dieci giorni dalla sua adozione. La mancata presentazione alla stipula del contratto da parte dell'assegnatario, senza giustificato motivo, equivale a rinuncia.
4. Al fine di evitare fenomeni di sottoutilizzazione degli alloggi, l'assegnazione avviene di norma senza superare le seguenti dimensioni della superficie utile calpestabile degli alloggi, con una tolleranza del 5%:
 - a) famiglie monopersonali: mq. 44;
 - b) famiglie composte da due persone: mq. 59;
 - c) famiglie composte da tre persone: mq. 68;
 - d) famiglie composte da quattro persone: mq. 77;
 - e) famiglie composte da cinque persone: mq. 94;
 - f) famiglie composte da sei o più persone: mq. 105.
5. In situazioni particolari, anche connesse alla conformazione dell'alloggio, con provvedimento motivato, il Comune può derogare a tali limiti. Se però il superamento del rapporto è pari o superiore a mq. 14 l'assegnazione avviene a titolo provvisorio. In tal caso il Comune e l'E.R.A.P. Marche territorialmente competente propongono all'assegnatario soluzioni alternative entro il periodo dell'assegnazione provvisoria.
6. I limiti dimensionali di cui ai punti precedenti possono essere sempre superati se nel nucleo familiare dell'assegnatario sia presente un portatore di handicap con difficoltà di deambulazione tale da richiedere l'uso continuato della sedia a ruote o di analoghi ausili. In tal caso occorre documentare tale condizione mediante attestazione dell'AST (*Aziende Sanitarie Territoriali*) competente territorialmente.
7. Il concorrente convocato per l'assegnazione di un alloggio può accettare un alloggio di superficie inferiore ai limiti minimi stabiliti dal comma 2 dell'art. 2 della L.R. n. 36/2005, come modificata dalla L.R. n. 49/2018, previa accettazione scritta.

Art. 20

(Rinuncia all'assegnazione)

1. I concorrenti utilmente collocati in graduatoria, convocati per l'assegnazione, possono rinunciare per iscritto all'alloggio proposto con diritto alla conservazione del posto in graduatoria solo per i seguenti gravi motivi:
 - a) proposta di alloggio inadeguato al nucleo familiare ai sensi del comma 2 dell'art. 2 della L.R. n. 36/2005;
 - b) motivi di salute connessi alle caratteristiche e tipologia dell'alloggio proposto, certificati dalla competente Istituzione Sanitaria Pubblica;
 - c) quando, essendo di prossima ultimazione nuovi fabbricati di edilizia residenziale pubblica, l'aspirante assegnatario dichiara, sotto la propria responsabilità di voler attendere la disponibilità degli stessi per esercitare il diritto di scelta. I fabbricati si considerano di prossima ultimazione quando l'ente proprietario comunichi che gli stessi saranno ultimati entro i successivi 12 mesi.
2. La rinuncia non motivata comporta la perdita del diritto all'assegnazione.
3. In entrambe le ipotesi sopra descritte, il Comune garantisce in ogni caso il diritto al contraddittorio ed a tal fine l'Area Gestione del Territorio invita l'aspirante assegnatario a presentare osservazioni e controdeduzioni entro il termine assegnato, non inferiore a 10 giorni.
4. Nei successivi 15 giorni le osservazioni saranno sottoposte al parere della Commissione preposta.

Art. 21

(Annullamento dell'assegnazione)

1. L'annullamento dell'assegnazione è disposto dal Comune, anche su segnalazione dell'ente gestore, nel rispetto delle garanzie procedurali previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 (*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*) e successive modifiche ed integrazioni, nei seguenti casi:
 - a) per assegnazione avvenuta in contrasto con la normativa vigente al momento dell'assegnazione medesima;
 - b) per assegnazione avvenuta sulla base di dichiarazioni mendaci o di documentazione non veritiera.
2. L'annullamento comporta la risoluzione di diritto del contratto, ha carattere definitivo e con esso viene stabilito il termine di rilascio dell'alloggio che non può comunque essere superiore a sei mesi.
3. Dalla data di notifica dell'atto di annullamento dell'assegnazione fino alla riconsegna dell'alloggio è dovuto dall'assegnatario all'ente gestore il canone locativo di cui all'articolo 20 quaterdecies, comma 1, lettera d) della L.R. n. 36/2005 e s.m.i.

Art. 22

(Decadenza dall'assegnazione)

1. La decadenza dall'assegnazione è disposta dal Comune d'ufficio o su richiesta dell'ente gestore, nei casi in cui:
 - a) l'assegnatario non abiti stabilmente nell'alloggio assegnato, ovvero non lo abbia stabilmente occupato nel termine di trenta giorni dalla consegna;
 - b) l'alloggio sia stato sublocato in tutto o in parte o ne sia stata mutata la destinazione d'uso;
 - c) l'alloggio sia stato adibito a scopi illeciti ovvero si sia gravemente contravvenuto alle disposizioni d'uso degli alloggi;
 - d) l'alloggio o le parti comuni dell'edificio siano stati gravemente danneggiati, per dolo o colpa grave, fermo restando il rimborso delle spese di ripristino;
 - e) siano venuti meno i requisiti prescritti per l'assegnazione previsti dall'articolo 20 quater della L.R. 36/2005;
 - f) l'assegnatario abbia una capacità economica superiore al limite di cui all'articolo 20 quater, comma 3, purché tale condizione si protragga da almeno due anni consecutivi;
 - g) l'assegnatario abbia riportato denunce per inosservanza dell'obbligo di istruzione per i figli minori;
 - h) l'assegnatario abbia riportato condanne, anche non definitive, ivi compresi i casi di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del Codice di procedura penale, per i reati previsti dall'articolo 3 bis del d.l. 93/2013 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;
- h bis) i soggetti che, alla data di entrata in vigore della L.R. 33/2021, sono già assegnatari di un alloggio ERP sovvenzionato, non possiedono il requisito di cui alla lettera ebis) del comma 1 dell'art. 20 quater della L.R. 36/2005, limitatamente alle condanne riportate nel periodo precedente alla data in vigore della L.R. 33/2021;

- i) l'assegnatario ha una morosità superiore a tre mesi nel pagamento del canone di locazione, delle quote di gestione dei servizi o nei confronti dell'autogestione. In caso di morosità incolpevole documentata dall'assegnatario, l'ente gestore verifica con il Comune competente la possibilità di attivare interventi di sostegno sociale ed economico, anche mediante ricorso a specifiche risorse previste dalla legislazione statale e regionale vigente in materia. In tale ipotesi non si procede all'esecuzione del provvedimento di risoluzione del contratto né alla decadenza dall'assegnazione, fermo restando il recupero da parte dell'ente gestore, anche in forma rateale, delle somme non riscosse.
- 1 bis. Nelle ipotesi di dichiarazione di decadenza dell'assegnatario previste dalle lettere g) ed h) del comma 1 del presente articolo, nonché in caso di perdita del requisito di cui alla lettera e bis) del comma 1 dell'articolo 20 quater della L.R. 36/2005 e s.m.i., le persone conviventi con il medesimo subentrano nella titolarità del contratto.
2. La decadenza è disposta dal Comune con provvedimento assunto, nel rispetto delle garanzie procedurali previste dalla legge 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni, entro quarantacinque giorni dall'accertamento dei fatti o condizioni di cui al comma 1. La dichiarazione di decadenza comporta la risoluzione di diritto del contratto ed il rilascio immediato dell'alloggio.
3. La dichiarazione di decadenza comporta, fino alla data di effettivo rilascio dell'alloggio, il pagamento del canone di locazione di cui all'articolo 20 quaterdecies, comma 1, lettera d) della L.R. 36/2005 e s.m.i.
4. Ai fini del presente articolo, nella determinazione della capacità economica del nucleo familiare non concorre il reddito:
- a) dei figli conviventi, fino al compimento del trentesimo anno di età;
 - b) di persone anziane ultrasessantacinquenni diverse dall'assegnatario e dal suo coniuge.
- 4 bis. I soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 4 vengono comunque considerati ai fini dell'applicazione della scala di equivalenza prevista per il calcolo della capacità economica.
5. Ai sensi del comma 2 dell'art. 12, l.r. 15 luglio 2021, n. 16, non costituisce causa di decadenza di cui a questo articolo, così come modificato dall'art. 6, L.R. 16/2021, per i soggetti che risultano già assegnatari di un alloggio di ERP sovvenzionata alla data di entrata in vigore della medesima, la perdita dei requisiti di cui alle lett. c) ed e bis) del comma 1 dell'art. 20 quater di questa legge regionale, come modificato dall'art. 3, L.R.16/2021.
6. Ai sensi del comma 1 lettera b) dell'art. 25, l.r. 2 dicembre 2021, n. 33, costituisce causa di decadenza per i soggetti che risultano già assegnatari di un alloggio di ERP sovvenzionata alla data di entrata in vigore della medesima, la titolarità di una quota fino al cinquanta per cento del diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento su una abitazione di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art. 20 quater della L.R. 36/2005, acquisita prima della data di entrata in vigore della legge.

Art. 23

(Riserve di alloggi - Graduatorie speciali)

1. L'Amministrazione Comunale, attraverso specifica deliberazione di Giunta, può riservare una quota annuale non superiore ad un terzo degli alloggi disponibili da destinare a particolari categorie sociali quali:
- Anziani;
 - Disabili;
 - Immigrati;
 - Sfrattati;
 - Giovani coppie di età non superiore a 35 anni alla data di pubblicazione del bando;
 - Nuclei monoparentali con uno o più figli a carico;
 - soggetti riconosciuti vittime di reati di violenza domestica secondo le modalità di cui all'articolo 3 bis del decreto legge 14 agosto 2013, n. 93 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province) convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;
- per far fronte a situazione di particolare criticità abitativa opportunamente documentata.
2. I requisiti soggettivi e oggettivi saranno individuati negli specifici bandi di concorso.
3. La costituzione della riserva viene resa nota al pubblico mediante bando speciale di concorso. La graduatoria viene compilata conformemente ai criteri stabiliti per le graduatorie ordinarie, salva la possibilità di disporre una ulteriore riduzione dei termini.
4. Ai fini dell'assegnazione di alloggi destinati, ai sensi dell'art. 14 della L.R. n. 36/05, a specifiche categorie di cittadini per espresso vincolo di destinazione del finanziamento, si procede mediante indizione di bandi speciali riservati a tali categorie. La Giunta comunale, su proposta motivata della Commissione, può altresì individuare gli assegnatari degli alloggi collocando d'ufficio, in graduatorie speciali, i concorrenti già

presenti nella graduatoria generale di assegnazione che appartengono alle categorie sociali destinatarie degli alloggi.

5. Il Comune può stabilire nel bando speciale, termini ridotti rispetto a quelli ordinari, motivando l'urgenza di tale decisione.

Art. 24

(Partecipazione e concertazione)

1. Il Comune, nell'esercizio delle funzioni previste dalla L.R. n. 36/05 assicura adeguate forme di partecipazione e concertazione con le organizzazioni sindacali, degli inquilini maggiormente rappresentative a livello locale.

TITOLO IV

Interventi per fronteggiare situazioni di tensione abitativa

Art. 25

(Agenzia per la locazione)

1. Per venire incontro alle necessità delle famiglie a medio e basso reddito che nella graduatoria formulata ai sensi del presente regolamento non hanno un punteggio tale da consentire l'accesso all'assegnazione di un alloggio di e.r.p. e che non hanno le risorse per sostenere il pagamento di affitto a canone libero si potranno ricercare alloggi attraverso la costituzione di Agenzie o Istituti per la locazione come previsto dall'art. 11 della Legge n. 431/1998.

Art. 26

(Sistemazione in alloggi provvisori o parcheggio)

1. Particolari situazioni di emergenza abitativa urgenti ed indifferibili potranno essere risolte mediante l'utilizzo di alloggi provvisori, così come definiti all'art. 3 del presente regolamento.
2. In tal caso i requisiti di cui all'art. 9 del presente Regolamento e le condizioni di necessità saranno accertate attraverso Conferenze dei Servizi tra i Funzionari dell'Area Gestione del Territorio, Area Affari Generali e Servizi alla Persona e Area LL.PP. e Patrimonio.
3. La durata della sistemazione temporanea, derivante dall'atto di assegnazione, sarà limitata a 12 mesi prorogabile di altri 12 mesi.
4. I destinatari di alloggio provvisorio in occasione della pubblicazione del Bando per la predisposizione della graduatoria per l'assegnazione di alloggi e.r.p. devono presentare apposita istanza, pena la perdita dell'alloggio parcheggio.
5. Gli stessi, una volta collocati in graduatoria, se convocati per l'assegnazione, nel caso di rinuncia senza alcun motivo di cui all'art. 20 del presente Regolamento, perderanno il diritto di permanere nell'alloggio parcheggio oltre che decadere dalla graduatoria.

TITOLO V

Disposizioni finali

Art. 27

(Controlli)

1. L'Amministrazione Comunale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71 e seguenti del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 procederà ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del citato D.P.R.
2. Qualora vengano accertate false dichiarazioni ovvero la presentazione di falsa documentazione, ferma restando la responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci si darà luogo all'esclusione della domanda ovvero alla decadenza degli eventuali benefici conseguiti.

Art. 28

(Norme di rinvio)

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento, si rinvia alla Legge Regionale n. 36 del 16.12.2005 vigente e sue successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 29

(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno in cui diviene esecutiva la deliberazione consiliare che lo approva;
2. L'entrata in vigore del presente regolamento determina la modifica del regolamento approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 37 del 29 dicembre 2020.